



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario (relatore)

*riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 17 marzo 2021

Richiesta di parere del Comune di Piacenza (PC)

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n.

9/SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

Visto l'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Piacenza (PC) e trasmessa a questa Sezione tramite il CAL in data 15 dicembre 2020;

Vista la nota di sintesi del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna del 12 gennaio 2021.

Viste le ordinanze presidenziali n. 17 del 2 marzo 2021 e n. 29 del 16 marzo 2021, con le quali la Sezione è stata convocata, tramite piattaforma *Teams*, per la camera di consiglio odierna;

Udita nella camera di consiglio la relatrice Dottoressa Ilaria Pais Greco;

Fatto

Il Sindaco del Comune di Piacenza ha rivolto a questa Sezione regionale di controllo la seguente richiesta di parere:

premesso che all'esito di una verifica volta a ricostruire, in un arco temporale ventennale (dal 1999 al 2019), le modalità di costituzione del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali, al fine di verificare l'esatta determinazione del relativo ammontare nel corso degli anni pregressi, sono emersi alcuni errori, derivanti da interpretazioni e pareri Aran anche chiaritisi nel tempo che hanno determinato, quale somma algebrica di incrementi e riduzioni, un'erronea complessiva sottostima delle risorse stabili del Fondo medesimo, il Comune chiede se, a fronte del disposto di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - il quale stabilisce un limite massimo quantitativo all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, pari al corrispondente importo per l'anno 2016 -, il Comune possa procedere al recupero delle risorse decentrate di parte stabile in precedenza erroneamente ridotte o non computate, sussistendo la copertura finanziaria. A tal proposito, l'ente chiede altresì la quantificazione del periodo di prescrizione del diritto al reintegro in capo ai dipendenti dell'ente e loro rappresentanza.

Il Comune elenca inoltre una serie di voci su cui si è appuntata la verifica e in particolare:

- errata quantificazione di talune fonti di alimentazione del Fondo aventi quale elemento costitutivo una quota di un particolare "monte salari";
- sottostima dell'ammontare delle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) del CCNL 1.4.1999;
- ricalcolo secondo le norme del tempo vigente di tutti i restanti valori che concorrono a comporre il fondo (in particolare applicazione art. 15 comma 1 lett. g) e h) del CCNL 1/04/1999;
- mancato inserimento nel Fondo di competenza di alcuni valori previsti dalla contrattazione nel tempo vigente (in particolare riallineamento correlato a dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004);
- ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio comprendente quello percepito dal Segretario generale, al fine del rispetto del tetto di spesa.

In caso di ritenuta inammissibilità della descritta operazione di recupero delle somme sopra citate, il Comune chiede se *"possa almeno procedere alla corretta quantificazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, con conseguente rimodulazione del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75"*.

Diritto

1. Ammissibilità soggettiva

La richiesta di parere risulta ammissibile sotto l'aspetto soggettivo in quanto presentata dal Comune e sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato a rappresentare l'ente ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L.

2. Ammissibilità oggettiva

Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere è in parte quā ammissibile in quanto la questione posta all'esame di questa Corte attiene alla materia della contabilità pubblica, presenta l'ulteriore requisito della generalità e astrattezza, e, tuttavia, nella parte riguardante la possibilità di *"recupero delle risorse decentrate di parte stabile in precedenza erroneamente ridotte o non computate, sussistendo la copertura finanziaria,"* nonché nella parte relativa alla *"quantificazione del periodo di prescrizione del diritto al reintegro in capo ai dipendenti dell'ente"*, interferisce con altre funzioni di diverso ordine giurisdizionale, in particolare con le funzioni della magistratura ordinaria in funzione di giudice del lavoro.

2.1. Attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica

Quanto al primo aspetto – attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica – occorre delineare i contorni della materia “contabilità pubblica”, come fissati dalla giurisprudenza contabile, consistenti nel sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.

La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, coerentemente con le finalità di coordinamento della finanza pubblica perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti attinenti all’interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali.

La Corte dei conti Sezioni Riunite in sede di controllo, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha delineato, con la deliberazione n. 54/2010, una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “*sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*” da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri; pertanto la funzione consultiva deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

La corretta quantificazione da parte di un ente del Fondo risorse decentrate, ora previsto dall’art. 67 del vigente CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018, nel rispetto del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (limite che, come si vedrà nel prosieguo, con l’emanazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34 del 2019, è passibile di aumento o diminuzione per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito all’anno 2018), rappresenta questione idonea potenzialmente a incidere sugli equilibri di finanza pubblica dell’ente medesimo attese le maggiori spese che genererebbe l’aumento del Fondo.

2.2 Generalità e astrattezza della questione posta all’esame della Corte

Quanto al secondo aspetto nel quale si articola il profilo oggettivo di

ammissibilità – quello della generalità e astrattezza della questione posta all'esame della Corte –, il parere di questa Corte può essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo pertanto ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione.

Sotto questo aspetto, è di interesse per gli enti in generale la questione della corretta costituzione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto del tetto relativo al trattamento accessorio del personale che, secondo l'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017, non può superare *"il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*. Detto limite - corre l'obbligo di rammentare -, in base al vigente art. 33 comma 2 D.L. 34 del 2019 (cd. Decreto Crescita), *"è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*.

2.3 Non interferenza con altre funzioni intestate alla Corte o ad altre giurisdizioni

Il Collegio ritiene insussistente, relativamente al quesito posto in via principale, l'ulteriore requisito di ammissibilità oggettiva: non interferenza della valutazione con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo in determinate materie. Il primo quesito, come già visto, interferisce, in particolare, con le funzioni della magistratura ordinaria in funzione di giudice del lavoro. E' solo con riferimento al quesito posto dall'ente in via subordinata quindi che la Sezione ritiene sussistente il requisito in parola.

3. Nel merito

3.1 Ferma, per le ragioni esposte, l'inammissibilità del primo quesito relativo alla possibilità di *"recupero [ndr in favore dei dipendenti] delle risorse decentrate di parte stabile in precedenza erroneamente ridotte o non computate, sussistendo la copertura finanziaria"* e fino al limite del termine di prescrizione del relativo diritto, valga in questa sede rimarcare l'impossibilità, sotto un profilo prettamente contabile, di un recupero di risorse relative ad anni trascorsi nei quali l'ente non ha evidentemente proceduto non solo a vincolare dette risorse inserendole nel fondo ma neanche, a monte, a stanziarle nei relativi bilanci ormai chiusi. Si ricorda che, in

base a quanto previsto nell'allegato 4/2 al punto 5.2 del d.lgs. 118/2011, la giurisprudenza contabile ha evidenziato che il procedimento relativo alla corretta gestione del fondo risorse decentrate comprende tre fasi obbligatorie e consecutive che, solo se adempiute correttamente nell'esercizio di riferimento, consentono di impegnare e liquidare le risorse del fondo stesso:

- stanziamento nel bilancio di esercizio delle risorse per il trattamento accessorio per il personale;
- costituzione, entro la prima parte dell'esercizio di riferimento, del fondo tramite il quale tali risorse, stabili e variabili, sono vincolate al trattamento accessorio e sono altresì quantificate nonché certificate dall'organo di revisione dell'ente;
- sottoscrizione, entro il medesimo periodo, del contratto decentrato annuale che rappresenta il titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione dell'ente che, in base al principio della competenza finanziaria potenziata, è registrata all'atto della sottoscrizione del contratto e imputata contabilmente, nel fondo pluriennale vincolato, agli esercizi in cui la medesima obbligazione viene a scadenza o diviene esigibile.

Esclusivamente all'esito di tale articolato procedimento, che deve concludersi non solo entro l'anno ma, altresì, nella prima parte dell'esercizio di riferimento (cfr. Sez. Controllo Veneto, deliberazione n. 201/2019/PAR) onde consentire l'attribuzione delle indennità fisse e ripetibili da destinarsi e la previsione della quota/obiettivi da liquidarsi in base ai risultati raggiunti, risulta erogabile il trattamento accessorio al personale dipendente.

La conferma indiretta della limitazione del procedimento di gestione del trattamento accessorio esclusivamente all'anno di riferimento è rinvenibile peraltro nell'art. 68 del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018 per il quale sono rese disponibili, al personale beneficiario delle stesse negli anni precedenti, *"eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2 [ovvero le residue risorse stabili], non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile"*. Tale previsione conferma che solo le risorse (stabili), incluse nel fondo ma non utilizzate né più utilizzabili nell'esercizio di riferimento – e che tuttavia, come implicitamente ricavabile dalla citata clausola, in combinato disposto con le previsioni di cui all'allegato 4/2 punto 5.2 del d.lgs. 118/2011, siano state stanziate in bilancio prima ancora che inserite nel fondo –, possano essere trasportate nei Fondi degli anni successivi, dovendo essere qualificate in tal caso come risorse a carattere variabile. In altri termini presupposto evidente perché risorse stabili possano essere utilizzate negli esercizi successivi (e

qualificate come risorse variabili) è proprio il loro originario stanziamento in bilancio. Dal che si desume che qualora le risorse non siano state *ab initio* stanziare nel bilancio dell'esercizio di riferimento non è consentito riportarle nel bilancio dell'esercizio successivo.

4. In via subordinata il Comune di Piacenza richiede se *"possa almeno procedere alla corretta quantificazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, con conseguente rimodulazione del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75"*.

4.1 Giova al riguardo richiamare il disposto di cui all'art. 23 del D.lgs. 75 del 2017 per il quale *"...al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016..."*. La suddetta norma ha posto un limite al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche nell'ottica del contenimento della spesa di personale.

Il successivo D.L. 34 del 2019 (c.d. Decreto Crescita), all'art. 33 comma 2, ha previsto che *"...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*.

Quest'ultima norma ha disposto l'adeguamento del limite sia in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello dell'anno precedente) sia in diminuzione (in caso di personale in servizio minore rispetto a quello dell'anno precedente) garantendo, al contempo, la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di diminuzione di personale rispetto a quello in servizio al 31.12.2018.

Dalla lettura della prima disposizione, che stabilisce un limite di spesa poi adeguato dalla successiva norma, la spesa per il trattamento accessorio da parametrare, a decorrere dal 2017, a quella sostenuta nel 2016 è indicata come

aggregato *"complessivo delle risorse destinate annualmente"* al predetto trattamento.

Dunque la spesa finalizzata al trattamento accessorio è quella complessiva destinata ogni anno dall'ente a tale scopo ed è rapportata al corrispondente importo determinato nel 2016, indipendentemente dal fatto che detto importo, assunto a parametro, fosse incluso nel fondo risorse decentrate o gravasse direttamente sul bilancio dell'ente, ma, in ogni caso, sul presupposto che il medesimo importo fosse stato a tale data correttamente calcolato.

5. Conclusioni

Pertanto, alla luce delle premesse svolte, è ragionevole ritenere che l'Ente, sussistendone la copertura finanziaria, calcoli nell'esercizio in corso la spesa da destinare al trattamento accessorio in modo corretto, rapportandola al corrispondente importo che sarebbe stato erogabile nel 2016, con le adeguate correzioni riguardanti le risorse stabili e sussistendone a quel tempo la capacità di bilancio. Detto importo dovrà essere successivamente adeguato, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, *"in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*.

6. I precedenti

A supporto della soluzione prospettata si richiamano alcuni precedenti giurisprudenziali in materia.

La Sezione Lombardia, chiamata a pronunciarsi nella deliberazione 379/2015/PAR in ordine a una fattispecie relativa all'eccessiva riduzione del fondo per le risorse decentrate negli anni dal 2011 al 2014 in conseguenza della quale l'amministrazione chiedeva se avrebbe potuto recuperare le maggiori decurtazioni impropriamente apportate inserendone l'ammontare nella costituzione del fondo dell'anno 2015, si è espressa, richiamando la normativa al tempo vigente e affermando che *"dal 2015, il fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente va determinato applicando i criteri ed i parametri di calcolo previsti dal CCNL di comparto. Al risultato ottenuto va apportata una riduzione pari alle decurtazioni operate durante la previgente formulazione della norma (derivanti dall'eventuale riconduzione del fondo al tetto massimo del 2010 e dalla diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio)"*. La medesima Sezione, d'altro canto, in tale occasione, ha escluso *"la possibilità di inserire nel fondo dell'anno 2015 le maggiori riduzioni operate (eccedendo nell'applicazione del*

dettato legislativo) negli anni 2011-2014". Nondimeno "quello che può rilevare – si legge nella citata delibera - è, invece, la corretta determinazione delle ridette decurtazioni (operate negli anni 2011-2014), posto che costituiscono il parametro di riduzione, in misura fissa, da apportare al fondo per la contrattazione integrativa a decorrere dal 2015".

Sulla possibilità, nel caso in cui emerga un errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili del fondo che ne abbia causato una sottostima, di individuare un nuovo limite quale tetto massimo ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D,lgs, n. 75 del 2017 si è espressa altresì la Sezione Piemonte n. 182/2019/PAR. Tale pronuncia muove dallo stesso art. 23 a norma del quale *"...al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016..."*.

"Tale disposizione – si legge nella citata delibera - ponendosi nel solco della precedente disciplina di legge, pone un limite quantitativo all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (v., così, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 27 del 21/02/2019). Le Sezioni regionali di controllo hanno precisato che, nel computo del tetto di spesa previsto dalla disposizione, rientrano, ove non diversamente previsto dalla legge, tutte le risorse stanziare in bilancio dall'Ente e finalizzate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'origine delle maggiori risorse a tal fine destinate. Il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio riguarda tutti gli oneri accessori del personale e, pertanto, sia le risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa sia le risorse poste direttamente a carico del bilancio delle singole amministrazioni (cfr., in tal senso, la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 27/2019 cit. e la giurisprudenza ivi richiamata – Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 99/PAR/2018 e Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 200/PAR/2018). Sembrerebbe, pertanto derivarne che, in via

generale, il Legislatore abbia voluto così "cristallizzare" il tetto di spesa in parola all'importo determinato nel 2016, ai fini del contenimento della medesima, sul presupposto implicito, tuttavia, che tale determinazione sia stata effettuata dagli enti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o pattizie; qualora ciò non sia avvenuto con riguardo alle risorse stabili, pare coerente con la ratio della disposizione richiamata che l'ente stesso possa procedere alla individuazione del nuovo, corretto, limite ai sensi della normativa vigente, anche al fine di evitare che l'effetto di "cristallizzazione" si produca in relazione ad un importo non congruo, perpetuandosi negli anni successivi.

Ovviamente l'onere di comprovare esattamente l'errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che ne abbia causato una errata sottostima dovrà essere posto in capo all'ente, quale imprescindibile condizione proprio al fine di ripristinare il rispetto del limite, come correttamente rideterminato, impresso dal Legislatore del 2017 attraverso il disposto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 quale strumento di contenimento della spesa di personale [...]"

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna esprime il proprio parere nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune di Piacenza e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo;
- invita il Comune alla pubblicazione della presenta deliberazione sul sito istituzionale ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. f), della legge 6 novembre 2012, n. 190, che consente di individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge, e nel rispetto del principio generale della trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nell'adunanza da remoto del 17 marzo 2021.

Il relatore

Ilaria Pais Greco

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nella data di
apposizione della firma del funzionario
preposto.

Il funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)